



CISL
FROSINONE
UNIONE SINDACALE TERRITORIALE

STATUTO

*Approvato dal XV Congresso dell'UST CISL di Frosinone il 4 e 5 aprile 2017
Adeguato allo Statuto Confederale approvato dal Congresso Confederale 2017*

PREAMBOLO

Patto di unificazione delle forze sindacali democratiche

I

Le forze sindacali resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola organizzazione.

II

La nuova organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che – convinti della necessità di respingere un sindacalismo fondato, ispirato e diretto da correnti politiche ed ideologiche – vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del paese.

III

La nuova organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:

1. diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, ed alla sua libera scelta;
2. diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;
3. diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del paese;
4. diritto alla garanzia ed alla stabilità dell'occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;
5. diritto all'assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed ogni evenienza della vita;
6. diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;
7. diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;
8. diritto all'immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori liberi, la nuova organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

1. associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica, e miranti esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;
2. elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo civile della nazione;

3. realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del paese, anche attraverso l'impulso alla istruzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della manodopera;
4. promuovere con ogni mezzo, ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali della nazione;
5. promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;
6. stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche di altri paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

Roma, addì 30 aprile 1950

PARTE I
NORME GENERALI DI COSTITUZIONE

Capitolo I
COSTITUZIONE E FINALITA'

ARTICOLO 1

E' costituita l'Unione Sindacale Territoriale di Frosinone, denominata UST, con sede in Frosinone. Essa fa parte dell'Unione Sindacale Regionale del Lazio (USR) e, tramite questa, della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) della quale segue i principi esposti nel Preambolo (Patto di unificazione delle forze sindacali democratiche) e nell'articolo 2 dello Statuto Confederale.

ARTICOLO 2

Fanno parte dell'Unione Sindacale Territoriale le Federazioni Territoriali di Categoria (FST) i cui organi nazionali aderiscono alla CISL. Le Federazioni territoriali sono l'articolazione territoriale delle Federazioni nazionali di Categoria, riportate nel Regolamento di attuazione dello Statuto della CISL Confederale e costituite secondo le regole ed i principi stabiliti negli artt. 4 e 5 dello Statuto della CISL Confederale.

Le Federazioni si possono articolare in settori e/o comparti merceologici.

ARTICOLO 3

L'UST, secondo quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto Confederale, esplica sul piano territoriale per quanto le compete e nell'ambito delle scelte confederali, le funzioni che l'articolo 3 dello Statuto della CISL assegna alla Confederazione e l'articolo 33 alle UST; in particolare:

- a) fissa gli indirizzi fondamentali di politica sindacale economica, salariale ed organizzativa;
- b) rappresenta l'organizzazione di fronte agli organi provinciali del pubblico potere;
- c) esercita l'azione di coordinamento e di collegamento provinciale tra i sindacati territoriali di categoria;
- d) programma e gestisce la formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;
- e) programma e gestisce la formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;
- f) promuove e persegue una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi, possibilmente a tutti i livelli ed in tutti i settori.
- g) designa gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- h) assiste, nel quadro degli indirizzi confederali e regionali, le strutture di categoria nella azione sindacale predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;
- i) promuove e sostiene nella visione pluralistica della società anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino il lavoratore e il pensionato nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;
- l) realizza, per i propri iscritti ed i loro familiari, un sistema polivalente ed integrato di servizi (vertenze legali, servizi previdenziali, fiscali, assistenziali, assicurativi, ecc.);
- k) promuove, coordina e controlla l'attuazione ai vari livelli della organizzazione, degli indirizzi territoriali, regionali e confederali;
- l) promuove la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica dell'Organizzazione;
- m) regola i rapporti tra organismi orizzontali e ne dirime i conflitti;

- n) realizza i necessari interventi: sulle strutture di Categoria territoriali in caso di gravi violazioni del presente Statuto, di mancato rispetto delle decisioni degli organi territoriali, di violazione delle norme contributive confederali;
- o) esercita la rappresentanza diretta delle categorie solo in quanto da esse delegata; oppure autonomamente (previa informazione alla competente Federazione Regionale e Nazionale) nei casi di inesistenza o di palese carenza degli organi in - tesserati, dinanzi ai pubblici poteri, alle varie istituzioni, alle controparti, alle altre organizzazioni sindacali dei lavoratori, per interessi particolari di categoria o per questioni di interesse generale;
- p) esplica il necessario controllo sulla efficienza e sulla vitalità democratica degli organi categoriali, alle riunioni dei quali ha facoltà di partecipare con propri dirigenti.

Capitolo II

STRUTTURE E COORDINAMENTI

ARTICOLO 4

L'UST costituisce istanza congressuale.

Alla Unione Sindacale Territoriale, cui debbono corrispondere i sindacati territoriali di categoria, compete la specificazione e la realizzazione della politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa della Confederazione, della USR e della UST.

Fanno parte dell'Unione Sindacale Territoriale (UST) le Federazioni Territoriali di Categoria (FST), i cui organismi nazionali aderiscono alla CISL.

Le FST sono quelle riportate all'articolo 38 del Regolamento di Attuazione.

L'Unione Sindacale Territoriale può articolarsi in Unioni Sindacali Zonali, Unioni Sindacali Comunali e Unioni Sindacali Intercomunali e disporre di sedi periferiche per esigenze di funzionalità.

Le Unioni Sindacali Zonali, le Unioni Sindacali Comunali e le Unioni Sindacali Intercomunali non costituiscono istanza congressuale.

Per funzionamento delle Unioni Sindacali Zonali, delle Unioni Sindacali Comunali e delle Unioni Sindacali Intercomunali della CISL di Frosinone, adotta: *il Regolamento per il funzionamento delle Unioni Sindacali Zonali, delle Unioni Sindacali Comunali e delle Unioni Sindacali Intercomunali della CISL di Frosinone* in allegato.

ARTICOLO 5

L'UST è competente a coordinare l'azione organizzativa e sindacale a livello provinciale delle Federazioni di Categoria e organismi simili.

A tale scopo essa solleciterà il più ampio confronto tra le varie strutture e favorirà il loro incontro attraverso periodiche riunioni settoriali, o comunque intercategoriali, di zona e/o intercomunali, al fine di armonizzare le singole posizioni. Di ogni azione sindacale categoriale a livello provinciale deve essere data preventiva informazione all'UST. Alla stessa spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale a livello provinciale.

Per le azioni sindacali che riguardino anche singole categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello provinciale, deve essere obbligatoriamente sentito il preventivo parere della Segreteria dell'UST.

In caso di parere difforme, la decisione in materia spetta al Comitato Esecutivo della UST che si riunirà congiuntamente alla Segreteria della Categoria interessata.

ARTICOLO 6

L'UST può assumere, d'intesa con gli organismi nazionali competenti e solo in caso di carenza locale, la necessaria iniziativa di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione degli

organismi categoriali del livello territoriale ed è legittimata all'assistenza diretta, laddove manchi l'apporto categoriale.

Gli organi dell'UST, inoltre, possono procedere alla convocazione degli organismi delle strutture verticali territoriali con diritto di parola alle riunioni medesime.

ARTICOLO 7

Le Federazioni Territoriali di Categoria debbono informare la Segreteria dell'UST di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi.

Esse debbono, alla fine di ogni anno, presentare, coerentemente alle procedure confederali, i loro bilanci.

La Segreteria dell'UST ha facoltà di verifica.

ARTICOLO 7 bis

Le Federazioni territoriali di Categoria, affiliate alla CISL, riconducibili ad uno stesso ambito contrattuale del pubblico impiego possono, nella loro autonomia – esclusivamente per garantire la rappresentatività negoziale – costituire un soggetto interfederale di livello territoriale, per rispondere ad esigenze stabilite da previsioni normative. Il soggetto interfederale di cui al primo comma disciplina i propri rapporti interni garantendo, comunque, un'adeguata rappresentanza di tutti i soggetti interessati e non può fruire di diritti o poteri derivanti dal presente Statuto ulteriori rispetto all'insieme di quelli spettanti alle singole Federazioni che lo hanno costituito.

Capitolo III

DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

ARTICOLO 8

L'iscrizione alla CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivide principi e finalità. Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali. Essi hanno, inoltre, diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al Sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali ed a usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione. Gli iscritti alla CISL hanno il diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano ed a esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti. Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all'attività sindacale. Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al Sindacato, con le modalità e nell'ammontare definiti dalla Categoria di appartenenza. E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

PARTE II

NORME GENERALI sugli ORGANI dell'UNIONE SINDACALE TERRITORIALE

Capitolo IV

DEFINIZIONE DEGLI ORGANI

ARTICOLO 9

Sono organi dell'Unione Sindacale Territoriale:

- a) il Congresso Provinciale
- b) il Consiglio Generale Provinciale
- c) Il Comitato Esecutivo Provinciale
- d) la Segreteria Territoriale
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori

Capitolo V

IL CONGRESSO PROVINCIALE

ARTICOLO 10

Il Congresso Provinciale, è l'organo massimo deliberante della UST.

Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, in concomitanza al Congresso confederale, salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b) da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo delle Federazioni territoriali di Categoria.

L'Unione Sindacale Territoriale è responsabile della autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

ARTICOLO 11

Il Congresso Provinciale è costituito dai delegati eletti nei congressi delle Federazioni Territoriali di Categoria, nel numero stabilito dai coefficienti previsti dal Regolamento Congressuale fissato dall'UST.

I Delegati delle Categorie rappresentano il 100% dei tesserati.

Partecipano, inoltre, con solo diritto di parola, in quanto non delegati, i componenti del Consiglio Generale uscente e i subentranti a qualsiasi titolo.

I Regolamenti di attuazione dello Statuto dell'Unione Sindacale Territoriale e delle Federazioni Territoriali di Categoria, dettano le disposizioni relative alla rappresentanza femminile nelle liste dei delegati e alla partecipazione dei delegati della Federazione Nazionale Pensionati.

ARTICOLO 12

Partecipano al Congresso Provinciale con i propri delegati le Federazioni Provinciali di Categoria che sono in regola con il tesseramento.

ARTICOLO 13

L'ordine del giorno del Congresso Provinciale è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Territoriale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

ARTICOLO 14

Il Congresso Provinciale:

- a) fissa l'indirizzo generale dell'Unione Sindacale Territoriale;
- b) elegge a scrutinio segreto i delegati al Congresso della USR
- c) elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio Generale Territoriale;
- d) elegge i componenti il Collegio dei Sindaci;
- e) esamina ed approva le proposte di modifica dello Statuto della UST, secondo le modalità previste dall'Art. 35.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei voti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata, nel presente Statuto.

Capitolo VI

IL CONSIGLIO GENERALE

ARTICOLO 14

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante della UST tra un Congresso e l'altro; esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso e nel quadro delle politiche generali dell'USR CISL del Lazio e della Confederazione.

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e da componenti designati.

Il regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede Congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni di cui al successivo art. 28e e quelli derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista in regolamento per la categoria dei pensionati nei Consigli Generali delle strutture confederali, non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Il Consiglio Generale Provinciale elegge nel suo seno con votazioni separate:

1. Il Segretario Generale
2. L'eventuale Segretario Generale Aggiunto
3. I Componenti di Segreteria
4. Il Comitato Esecutivo

Il Consiglio Generale dell'UST, prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria territoriale, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria, nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Il Consiglio Generale, inoltre:

- a) Convoca il Congresso in sessione ordinaria, in concomitanza al Congresso confederale, ed il Congresso in sessione straordinaria, nonché approva lo schema di regolamento congressuale;
- b) emana il Regolamento di attuazione dello Statuto dell'UST, in armonia con le disposizioni dell'USR CISL del Lazio e della Confederazione;
- c) elegge i rappresentanti dell'UST in seno al Consiglio Generale della USR CISL del Lazio;
- d) elegge la responsabile del Coordinamento Femminile dell'UST, su proposta della Segreteria Territoriale, sentito il Coordinamento Femminile.

ARTICOLO 16

Il Consiglio Generale è convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Territoriale.

ARTICOLO 17

Il Consiglio Generale dell'UST elabora e definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa di interesse provinciale nell'ambito degli indirizzi fissati dal Congresso e nel quadro delle politiche generali della USR CISL del Lazio e della Confederazione.

Capitolo VII **IL COMITATO ESECUTIVO**

ARTICOLO 18

Il Comitato Esecutivo, nell'ambito delle deliberazioni e degli indirizzi espressi dal Consiglio Generale:

- a) coordina le attività sindacali e organizzative di interesse Provinciale;
 - b) delibera le azioni sindacali generali a livello Provinciale;
 - c) nomina i rappresentanti sindacali negli Enti e commissioni di livello Provinciale; d) dirime i conflitti tra organismi nell'ambito della Provincia;
 - d) dirime i conflitti tra organismi nell'ambito della Provincia;
 - e) approva il bilancio della Unione Sindacale Provinciale;
 - f) ratifica i bilanci degli Enti CISL, approva gli Statuti e la relazione morale degli Enti e delle Associazioni medesime;
 - g) approva i bilanci preventivi annuali e consuntivi di competenza dell'Unione Sindacale Provinciale;
 - h) esamina, in apposita sessione annuale, l'andamento economico-finanziario di Enti, Associazioni o Società collaterali all'UST, fermo restando quanto previsto in sede giuridica per l'approvazione dei loro bilanci;
 - i) convoca il Consiglio Generale, fissandone l'ordine del giorno, con deliberazione a maggioranza semplice; Il Comitato Esecutivo per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposte del coordinamento femminile.
- Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento.

ARTICOLO 19

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria Territoriale o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti l'Esecutivo stesso.

Esso è presieduto dal Segretario Generale o in assenza da un membro della Segreteria a ciò delegato.

I Componenti del Comitato Esecutivo hanno il dovere di intervenire a tutte le sedute.

Le assenze devono essere giustificate.

Delle presenze e delle assenze la Segreteria dell'UST fa menzione nel suo rapporto al Congresso.

La Segreteria ha facoltà di far intervenire al Comitato Esecutivo funzionari ed esperti per le particolari materie in discussione.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle per le quali il presente Statuto preveda la maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Capitolo VIII **LA SEGRETERIA TERRITORIALE**

ARTICOLO 20

La Segreteria Territoriale:

- a) rappresenta l'Unione Sindacale Territoriale nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, enti, associazioni ed organismi della Provincia;
- b) esegue le decisioni del Comitato Esecutivo;
- c) assicura l'osservanza delle decisioni assunte dagli organismi territoriali;
- d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Unione Sindacale Territoriale;
- e) sovrintende al funzionamento degli uffici dell'UST;
- f) interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le strutture sindacali;
- g) predispone la relazione per il Congresso dell'UST.

La Segreteria Territoriale è composta:

- dal Segretario Generale
- dall'eventuale Segretario Generale Aggiunto
- dai Segretari eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

ARTICOLO 21

La Segreteria territoriale risponde collegialmente di fronte gli organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario dell'UST.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale dell'UST.

I Segretari lo coadiuvano nel coordinamento dei settori di attività provinciale.

L'amministrazione del patrimonio dell'UST e di ogni altra attività economica e finanziaria, comunque promossa o gestita nell'interesse dell'UST, può essere attribuita alla responsabilità di un Segretario Territoriale.

Capitolo IX

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ARTICOLO 22

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia ed indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo dell'UST e adempie alle proprie funzioni in coerenza con le norme del presente Statuto, del Regolamento di attuazione e degli ulteriori Regolamenti e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

I Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; tramite il loro Presidente riferiscono periodicamente sull'andamento dell'Unione Sindacale Territoriale.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso.

Risultano eletti membri effettivi i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti; i due candidati che seguono nella graduatoria fanno parte del collegio quali membri supplenti. Il Consiglio Generale nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale. Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti delle strutture controllate. E' inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali di Federazione e/o confederali.

PARTE III
NORME GENERALI SUGLI ORGANI DIRIGENTI E COLLEGIALI

Capitolo X
INCOMPATIBILITÀ

ARTICOLO 23

Per affermare l'assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti, delle formazioni politiche, delle Associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive ed esecutive, di Sindaco, di Proboviro, di Responsabile di Ente CISL, le incompatibilità previste dall'Art. 6 del Regolamento.

ARTICOLO 24

Il Comitato Esecutivo, sentita la Segreteria dell'USR è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazioni ad assumere o a conservare incarichi, nell'ambito provinciale, non derivanti da designazione sindacale. Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche. Nei casi ove si verificano le situazioni di cui all'art. 23, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

Capitolo XI
ROTAZIONI E LIMITI DI ETA'

ARTICOLO 25

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, per i Segretari generali e le Segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali e i Segretari Generali Aggiunti UST, di Federazione Territoriale di Categoria, nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale. Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegio dei Sindaci Revisori di cui al presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni). Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo e di quanto previsto dal regolamento sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

Capitolo XII
ELEGGIBILITÀ E COOPTAZIONI

ARTICOLO 26

I soci, con i requisiti previsti dai singoli Statuti e Regolamenti, possono accedere alle cariche direttive dell'UST alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla CISL di almeno 2 anni.

ARTICOLO 27

Qualora un membro di diritto del Consiglio Generale venga eletto componente la Segreteria Territoriale ed opti per quest'ultima carica, rimarrà membro del Consiglio Generale stesso anche se cessa dalla carica di Segretario dell'UST. I membri di diritto del Consiglio Generale, se eletti Segretari territoriali, vengono sostituiti dalle strutture che li hanno espressi.

ARTICOLO 28

Il Consiglio Generale dell'UST, ha la facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti l'organismo stesso. Per quanto riguarda gli organismi dei Sindacati Territoriali di Categoria la percentuale del 5% di cui al precedente comma può essere estesa fino al tetto del 10%. Nel caso in cui le scadenze degli organismi espressi dai Congressi determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore a un terzo del totale, la percentuale del 10% può essere estesa al 20%. La Federazione Nazionale Pensionati designa in ogni Comitato Direttivo o Consiglio Generale di corrispondente livello un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

PARTE IV I SERVIZI

Capitolo XIII L'ATTIVITÀ DEI SERVIZI

ARTICOLO 29

L'UST può costituire, promuovere e partecipare ad Enti, associazioni e società per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale, più efficace ed estesa per rafforzare il patto associativo nella CISL. L'UST può costituire strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi confederali e con il coordinamento della USR, curandone la diffusione nel territorio.

PARTE V FINANZE E PATRIMONIO

Capitolo XIV CONTRIBUZIONE E TESSERAMENTO

ARTICOLO 30

Le entrate ordinarie dell'UST sono costituite dalla quota parte dei contributi sindacali riscossi dalle Federazioni territoriali, nella entità fissata dai competenti organi confederali. Il Consiglio Generale dell'Unione può deliberare, su proposta della Segreteria, forme di contribuzione straordinaria a favore dell'Unione, nell'ambito delle direttive confederali in materia. In tal caso il Consiglio Generale ne determina la misura, le modalità di riscossione, la destinazione e l'eventuale riparto. L'andamento amministrativo dell'Unione dovrà essere regolamentato dalla Segreteria in conformità alle direttive dei competenti organi confederali.

Capitolo XV PATRIMONIO

ARTICOLO 31

Il patrimonio dell'Unione Sindacale Territoriale è costituito dai contributi raccolti per mezzo della quota associativa confederale di spettanza Territoriale e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti, per qualsiasi titolo o causa, ed ovunque siano dislocati. Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano

imposte dalla legge. In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Le specifiche Società costituite per la gestione del patrimonio immobiliare hanno un autonomo bilancio secondo le norme di legge.

ARTICOLO 32

L'Unione sindacale Territoriale risponde, di fronte a terzi ed all'Autorità Giudiziaria, unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale Territoriale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Territoriale che può presiedere al settore relativo all'Amministrazione.

ARTICOLO 33

Le organizzazioni categoriali territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno, per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto di far parte dell'UST, chiedere di essere sollevate dalle stesse.

ARTICOLO 34

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dall'Unione Sindacale Territoriale a favore delle organizzazioni Categoriali o dei loro associati, costituiscono normale attività ispettiva e di assistenza dell'Unione Sindacale Territoriale senza assunzione di corresponsabilità.

PARTE VI

MODIFICHE ED ADEGUAMENTI STATUTARI

Capitolo XVI

PROCEDURA PER LE MODIFICHE STATUTARIE

ARTICOLO 35

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso dell'UST:

- a) dal Congresso stesso dietro presentazione da parte del 50% più 1 dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale dell'UST a maggioranza di 2/3;
- c) dalle Federazioni territoriali di Categoria (FST) e su deliberazione dei propri organi direttivi a maggioranza dei 2/3.

Il Consiglio Generale dell'UST, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organi dei Sindacati territoriali di Categoria, di 1° affiliazione. Le proposte di modifica devono essere inviate alla Commissione almeno 50 giorni prima della data di effettuazione del Congresso.

Sul merito delle proposte e sulla loro presentazione al Congresso Provinciale decide il Consiglio generale a maggioranza di 2/3.

A tale scopo la Segreteria UST convocherà il Consiglio generale almeno 30 giorni prima della data di effettuazione del Congresso. Vengono proposte al Congresso le modifiche approvate dal Consiglio Generale.

Su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il congresso provinciale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica.

Capitolo XVII
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

ARTICOLO 36

Il Regolamento di attuazione dello Statuto dell'UST deve essere deliberato e può essere successivamente modificato dal Consiglio Generale, in una riunione convocata con uno specifico punto all'ordine del giorno e, possibilmente, con allegate alla convocazione le eventuali proposte di modifica. Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Capitolo XVIII
ADEGUAMENTI STATUTARI

ARTICOLO 37

Le Federazioni territoriali di Categoria dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di attuazione e provvedere ad adeguare ad esse i propri Statuti.

Le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio regionale dei Probiviri.

ARTICOLO 38

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto Confederale e della USR. Le norme in contrasto con quelle dello Statuto dell'UST, della USR e Confederali sono nulle.